

REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI CAMPESTRO

In applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali

TITOLO I

Nome del Patriziato

Suddivisioni interne e confini giurisdizionali

Costituzione

Sigillo

Art. 1

Il nome del Patriziato è Campestro. Il territorio del Patriziato di Campestro si estende su parte della giurisdizione territoriale dei Comuni di Lopagno e di Tesserete.

Art. 2

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Art. 3

Costituzione (art. 3 LOP)

Il Patriziato di Campestro, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6777 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4

Sigillo

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 29, porta il nome Patriziato di Campestro e al centro lo stemma del Cantone Ticino.



TITOLO II

Beni patriziali

CAPO I

Amministrazione

Art. 5

Pubblico concorso (art. 12 cpv. 3 LOP)

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Art. 6

Lavoro (art. 21 LOP)

Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio è facoltà dell'Ufficio Patriziale organizzare una giornata annuale di lavoro comune.

CAPO II

Modi di godimento

Art. 7

Modi di godimento (art. 28 cpv. 1 LOP)

Partecipano al godimento dei beni patriziali le famiglie patrizie o fuochi residenti nel Cantone ed iscritti nel registro dei fuochi patriziali.

Art. 8

(art. 28 cpv. 1 LOP)

Il godimento patriziale si estende:

- a) al pascolo del bestiame;
- b) al legnamare e stramare.

Art. 9

Tassa (art. 28 cpv. 2 LOP)

Le famiglie patrizie di Campestro e i non patrizi domiciliati nel Comune con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, potranno far pascolare le loro bestie sull'alpe, tranne che dal 15 maggio al 15 settembre di ciascun anno, e salvo i luoghi riservati a causa di piantagioni, protezioni sorgenti, sperimentazioni agricole ecc.

Potranno far pascolare le loro bestie anche le famiglie non patrizie e non aventi diritto contro il pagamento annuo di una tassa. Questo diritto potrà essere concesso dietro domanda scritta all'amministrazione almeno 8 giorni prima dell'inizio del pascolo. Questa tassa potrà essere applicata anche alle famiglie patrizie ed alle altre aventi diritto di pascolo durante gli altri otto mesi, ogni anno in seguito a risoluzione dell'assemblea patriziale. Per la pascolazione del bestiame dei non patrizi domiciliati nei Comune dei Patriziato e di altri che ne hanno fatto richiesta, vengono prelevate le seguenti tasse:

- a) capo grosso da fr. 10.- a fr. 30.- all'anno
- b) capo minuto da fr. 1.- a fr. 3.- all'anno
- c) vitello da fr. 1.- a fr. 3.- all'anno

Art. 10

Multe

Il trascorso delle bestie di qualunque proprietario come pure di quelle degli alpeggiatori vicini sulla pastura e sui boschi di detto alpe dal 15 maggio al 15 settembre sarà punito con la multa di fr. 3.- per le bestie grosse e di fr. 1.- per quelle minute per ogni capo al giorno, oltre il risarcimento del danno. Qualora tale trascorso avvenisse nei luoghi riservati, la multa sarà doppia, oltre il pagamento dei danni. Resta riservato a favore delle famiglie patrizie di Campestro e degli aventi diritto di poter far pascolare le loro bestie nel detto alpe nei primi 8 giorni del carico dell'alpe per una primavera normale, fino a 12 giorni in caso di una primavera tardiva, quando non sia caricato l'alpe e di far pascolare due allievi e una vacca per 15 giorni nel tempo in cui si tagliano i fieni sui monti, fuori però dai luoghi riservati. Gli affittuari dell'alpe, come ogni altro che in forza di diritto, come in virtù di contratto fanno pascolare in detto alpe le bestie nei quattro mesi d'estate, siano esse proprie, come tenute in affitto, qualora fossero colte nei luoghi riservati, saranno passibili di una multa dupla come comminata dal presente articolo 10. Tutti quelli che non hanno il diritto di pascolo sull'alpe predetto e non ne hanno ottenuto la concessione convenuta in seguito a decisione assembleare alle condizioni fissate dall'art. 9, saranno multati con fr. 5.- per il pascolo abusivo delle bestie grosse e con fr. 2.- per quelle minute. Se la contravvenzione avviene in luoghi riservati, la multa sarà di fr. 10.-. In caso di recidiva, la multa sarà raddoppiata.

Art. 11

Taglio erba - Asportazione concime

È proibito tagliare erba o fare fieno, asportare il concime dalla proprietà patriziale sotto multa di fr. 20.- se di giorno e di fr. 40.- se di notte, per ogni persona e volta e ciò si intende durante i quattro mesi d'estate o dopo il periodo del pascolo - nei luoghi riservati la multa sarà doppia più il risarcimento dei danni - potrà essere concesso all'affittuario il taglio dell'erba per circa ql 2 di fieno per l'uso del bestiame caricato sull'alpe.

Art. 12

Godimento di non patrizi (art. 28 cpv. 3 LOP)

I non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.

Art. 13

Assegnazione legna (art. 29 LOP)

a) Sono vietati: il taglio o lo sradicamento di piante di faggio, betulla o altre qualità di alto fusto.
- lo svellimento di pianticelle di dette specie;
- il taglio delle piante nei meriggi e nelle piantagioni che venisse eseguito nelle corti o nelle loro vicinanze;
- l'arrecare danno qualsiasi alle piante predette;
- lo stramare nei luoghi riservati;
- l'asportare legname tagliato abusivamente;
- l'accensione di fuochi non autorizzati nei boschi e sul pascolo del patriziato e loro vicinanze;
- ogni altra azione prevista dalla legge forestale.
b) L'assemblea patriziale può concedere in via straordinaria e temporanea l'autorizzazione al taglio di alberi ad alto fusto in zone prestabilite allo scopo di recuperare del terreno da pascolo. Questo diritto sarà concesso dietro domanda scritta all'amministrazione patriziale almeno un mese prima dell'inizio del taglio e potrà essere eseguita unicamente secondo le disposizioni stabilite dall'amministrazione patriziale e nel pieno rispetto delle indicazioni delle autorità forestali.

Art.14

Altri beni

Il godimento di tutti gli altri beni patriziali (rustici abitabili, sedimi adibiti a posteggi ecc.) è disciplinato in un regolamento particolare.

Art. 15

Deposito rifiuti - Divieto

È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L'ufficio patriziale può esigere lo sgombero e applicare una multa disciplinare ammontante ad un importo massimo di 500.- franchi.

Art. 16

Costruzioni - Divieto

È vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

TITOLO III

Appartenenza al Patriziato

Art. 17

Stato di patrizio

Si richiamano le norme di cui al Capo I, li, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Art. 18

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

Organizzazione del Patriziato

CAPO I

Generalità

Art. 19

Organi (art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'assemblea patriziale
- b) l'ufficio patriziale

CAPO II

L'Assemblea patriziale

Art. 20

Composizione (art. 67 LOP)

l'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 21

Attribuzioni (art. 68 LOP)

L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e, dove è il caso, i supplenti;

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti e li modifica;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato,
- l) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

Art. 22

Assemblee ordinarie - Date e oggetti (art. 71 e 69 cpv. 3 LOP)

Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

La prima si riunisce il secondo giovedì di aprile e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione;
- b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce il primo giovedì di dicembre e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
- b) nomina la commissione della gestione.

Art. 23

Assemblee straordinarie (art. 70 LOP)

Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale: a) quando lo ritiene opportuno; b) su domanda popolare; c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 24

Assemblea su domanda popolare

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale domiciliati nel comune sede del patriziato.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 25

Convocazione (art. 72 LOP)

L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 26

Luogo - Giorno (art. 77 lett. a LOP)

Numero legale (art. 73 LOP)

Ordine del giorno

Le assemblee hanno luogo nell'apposita sala patriziale.

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 27

Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 28

Ufficio presidenziale (art. 77 lett. b LOP)

Compiti del presidente

All'inizio di ogni assemblea il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci dichiara aperta l'assemblea, fa accertare il numero dei presenti e l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome. Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi. L'assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

Il presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 29

Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 30

Verbale (art. 76 e 77 lett. c LOP)

Approvazione

Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 31

Sistema di voto (art. 77 lett. d LOP)

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 32

Discussioni e votazioni (art. 77 lett. d LOP)

Votazioni - Procedimento

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno. Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

a) Votazioni preliminari

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) Votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) Votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 33

Validità delle risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Art. 34

Revoca delle risoluzioni (art. 74 cpv. 2 LOP)

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.

La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 22 del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 35

Pubblicazione delle risoluzioni (art. 76 cpv. 2 LOP)

Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 36

Casi di collisione (art. 75 LOP)

Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 37

Messaggi e rapporti (art. 77 lett. e/f LOP)

I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e sono consultabili su richiesta in sala patriziale, almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Art. 38

Interpellanza (art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.

L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 39

Mozione (art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente. Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 40

Pubblicità (art. 77 lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

CAPO III

l'Ufficio patriziale

Art. 41

Composizione (art. 81 LOP)

L'ufficio patriziale si compone di 3 membri, compreso il Presidente e di 2 supplenti.

Art. 42

Competenza in generale (art. 92 LOP)

L'ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 43

Competenza in particolare (art. 93 LOP)

L'ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;

- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà dei patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 44

Vice presidente e commissioni (art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Art. 45

Luogo (art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Art. 46

Convocazione delle sedute - Direzione (art. 94 lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente: a) ogni qualvolta lo reputa necessario; b) su istanza di due membri dell'Ufficio patriziale. In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice presidente o dall'altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Art. 47

Supplenti (art. 94 lett. c LOP)

I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente l'ufficio patriziale al completo e solo nel numero necessario per comporlo.

I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 99 LOP, viene a mancare il quorum necessario.

I supplenti possono essere chiamati ad assistere alla seduta dell'Ufficio patriziale, anche quando è presente il quorum dello stesso, previo accordo di tutti i membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 48

Votazioni (art. 94 lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 49

Validità della seduta (art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta il numero di membri stabilito dall'art. 47 e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale quorum fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 50

Frequenza (art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.- per seduta dall'Ufficio patriziale.

Art. 51

Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 52

Revoca (art. 98 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 53

Collisione (art. 99 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

Art. 54

Divieto di prestazione (art. 100 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

Art. 55

Incompatibilità (art. 83 e 84 LOP)

La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 56

Verbali - Contenuto - Approvazione (art. 94 lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Norme varie

Art. 57

Obbligo di discrezione (art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 58

Ispezione e rilascio di estratti (art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale. Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferentisi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 59

Tassa di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 60

Lavori e forniture (art. 12, 15 e 95 LOP)

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 5'000.-.

Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 50'000.- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

CAPO IV

I dipendenti del Patriziato

Art. 61

Nomina (art. 101 LOP)

Concorso (art. 101 LOP)

L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti: a) il segretario b) il guardiaboschi

Inoltre l'Ufficio patriziale preavvisa al Dipartimento Militare Federale i nominativi del custode della piazza di tiro e del suo supplente.

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 62

Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 63

Scioglimento del rapporto d'impiego

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi. Per il segretario il preavviso deve essere di sei mesi.

Art. 64

Requisiti (art. 103 LOP)

Prioritariamente devono essere nominate persone patrizie di Campestro di costituzione fisica compatibile con la funzione, di buona condotta e aventi i necessari requisiti stabiliti dal bando di concorso.

L'ufficio patriziale può nominare persone non patrizie di cittadinanza svizzera o, in caso di necessità, di nazionalità straniera, con permesso di domicilio.

Art. 65

Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.

Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 66

Segreto d'ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 67

Compiti in generale - Compiti in particolare

Il segretario:

il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.

In particolare il segretario:

- a) firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.

Art. 68

Compiti

Il guardiaboschi:

il guardiaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei beni patriziali, secondo le norme di legge, del presente regolamento e le istruzioni dell'ufficio patriziale.

Art. 69

Provvedimenti disciplinari (art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la multa fino a fr. 500.-;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 70

Emolumenti e indennità

I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente fr.250.
- vice presidente fr. 120.
- membro fr. 100.
- supplente fr. 50.

I membri dell'ufficio patriziale, i dipendenti e i membri delle commissioni ricevono un'indennità di fr. 10.- per ogni seduta alla quale parteciperanno.

Art. 71

Stipendi dei dipendenti

Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario fr. 500.
- guardiaboschi fr.50.

Art. 72

Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per mezza giornata fr. 40.
- b) per una giornata fr. 80.
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

CAPO V

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 73

Conti

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 74

Diritto di firma - Pagamenti - Riscossioni (art. 111 LOP)

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario). Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente. Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 75

Contabilità (art. 113 LOP)

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

Art. 76

Commissione gestione (art. 68 lett. m e art. 77 lett. f LOP)

La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda assemblea ordinaria. La commissione della gestione si compone di 3 membri e di 2 supplenti. La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 77

Attribuzioni (art. 114 LOP)

La commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 78

Incompatibilità (art. 115 LOP)

Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art. 79

Collisione (art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 80

Rapporto (art. 117 LOP)

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto. Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea. L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Art. 81

Presidente - Convocazione - Numero legale - Ispezione degli atti Verbale - votazione - Discrezione

Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente.

La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Le sedute sono valide se sono presenti tutti i membri (3). In mancanza di uno o più membri devono essere in ogni caso convocati i supplenti.

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.

In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 82

Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 5 membri.

CAPO VI

Contravvenzioni

Art. 83

Ammontare della multa (art. 118 LP)

L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziati, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 84 (art. 119 LO P)

I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti che vengono a conoscenza di una qualsiasi trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 85

Procedura

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO VI

Regolamentazione per ordinanze - Convenzioni

Art. 86

a) ordinanze

L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono espone all'albo patriziale per un periodo di ameno 15 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 87

Convenzioni

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Il Patriziato di Campestro ha sottoscritto con la Confederazione Svizzera (Dipartimento Militare Federale) le seguenti convenzioni:

1) CONVENZIONE del 16 DICEMBRE 1952

Concernente lo sfruttamento pastorizio delle zone Zalto/Davrosio/Croce, di proprietà della Confederazione e da questa adibite per le esercitazioni di tiro della Piazza d'Artiglieria-Monte Ceneri.

2) CONVENZIONE AGGIUNTIVA No 1 del 3 AGOSTO 1984

Aggiuntiva al contratto di permuta e costituzione di servitù del 16 dicembre 1952 tra il Patriziato di Campestro e la Confederazione Svizzera (DMF)

3) CONVENZIONE AGGIUNTIVA No 2 del 15 DICEMBRE 1989

Al contratto di permuta e costituzione di servitù del 16 dicembre 1952 e alla convenzione aggiuntiva No 1 del 3 agosto 1984

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 88

Entrata in vigore - Diramazione

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.

Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 89

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 24 dicembre 1967.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea Patriziale nella seduta del 10 gennaio 1996 a nome del Consiglio di Stato, dalla Sezione Enti Locali, in data 8 ottobre 1997.

Il presidente
Gianfranco Bettoli

Il segretario
Piergiorgio De Luigi